

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

APRILE/GIUGNO

2023

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA
CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SECRETARIO DI REDAZIONE),
PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA,
ALBERTO MACER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO,
FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI,
FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

Rivista
di Diritto Bancario | dottrina
e giurisprudenza
commentata

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

L'estinzione anticipata del credito: spunti di riflessione alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza

SOMMARIO: 1. L'estinzione anticipata del credito al consumo. Cenni normativi – 2. L'impatto della sentenza Lexitor nel contesto nazionale – 3. L'applicazione dei principi europei nell'ordinamento italiano: l'art. 11 *octies* d.l. 73/2021 – 4. Segue. La sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 – 5. Il diverso orientamento della giurisprudenza europea in materia di credito immobiliare – 6. Considerazioni conclusive.

1. L'estinzione anticipata del credito al consumo. Cenni normativi

Com'è noto, la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo¹ riconosceva al cliente, il quale avesse estinto anticipatamente il contratto di finanziamento mediante il rimborso dell'importo erogato, il diritto ad una “*equa riduzione del costo complessivo del credito*” (art. 8).

Nel sostituire la disposizione citata, l'art. 16 della successiva Direttiva 2008/48/CE (cd. CDD)², tuttora vigente, ha ribadito che il consumatore può estinguere il contratto “*in qualsiasi momento*” adempiendo “*in tutto o in parte*” al proprio obbligo restitutorio; in tal caso, egli ha il diritto di ottenere “*una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”³. Il legislatore, dunque, sembra aver definito con

¹ Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

² Più in dettaglio, ci si riferisce alla Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE.

³ Ai sensi dell'art. 3 CDD, per costo totale del credito deve intendersi l'insieme tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

modalità più precise, rispetto al passato, i criteri di determinazione dei costi dovuti al debitore in caso di rimborso *ante diem*⁴.

Com'è stato evidenziato in letteratura, in sede europea sembrava fosse stato riconosciuto ai legislatori nazionali un certo margine di discrezionalità in ordine alla determinazione delle voci di costo e degli importi da restituire in concreto al consumatore⁵. Conferma tale assunto la circostanza che gli Stati membri hanno recepito l'art. 16 della direttiva secondo modalità eterogenee tra loro⁶, di fatto dettando in materia norme parzialmente dissimili l'una dall'altra⁷.

In particolare, il legislatore italiano, nel recepire la direttiva in parola mediante il D.lgs. 141/2010, ha introdotto nel Testo Unico in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) l'art. 125-*sexies*, il quale, nella propria originaria formulazione, prevedeva che il consumatore avesse diritto “a una riduzione del costo totale del credito, *pari* all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”⁸. Chiaro

⁴ In ordine alla qualificazione di tale facoltà, parte della dottrina discorre di «potere» del consumatore di adempimento anticipato. Cfr. F. OLIVIERO, *L'adempimento anticipato dell'obbligazione restitutoria nel credito ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2, 2014, 377.

⁵ In tal senso, *ex multis*, M. RABITTI, *Abf e Lexitor: estinzione anticipata e riduzione del costo del credito alla luce del principio di equità integrativa*, pubblicato su www.dirittobancario.it, gennaio 2020. In ordine alla discussa interpretazione dell'art. 16 CDD; in arg. cfr. altresì R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up front)*, in *Banca Borsa Tit. cred.*, 1, 2020, 18 ss.

⁶ Per un'analitica ricostruzione di tale profilo cfr. *ex multis*, F. MEZZANOTTE, *Il rimborso anticipato nei contratti di credito immobiliare ai consumatori*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1, 2020, 65 ss.; E. BATTELLI-F. PORCELLI, *Il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato*, in *Giur. it.*, 7, 2020, 1597 ss., ma anche R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito*, cit.

⁷ A ben vedere, si potrebbe ritenere che nei Paesi in cui la disciplina in materia di rimborso è stata interpretata nel senso meno ampio, simile scelta di politica legislativa abbia risposto all'opportunità di assicurare al sistema creditizio l'applicazione discrezionale delle commissioni a carico dei clienti, in coerenza con le specifiche condizioni dei mercati nazionali. Con riguardo al mercato italiano, in tal senso si è espresso, in modo probabilistico G. ALPA, in un intervento scientifico disponibile al link <https://youtu.be/C3Er3YdcXZM>.

⁸ Siffatto costo totale è poi individuato al precedente art. 121 comma 1, lettera e) T.U.B., analogamente a quanto previsto nell'art. 3 della Dir. 2008/48/CE, negli “*interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto*”

appare il differente tenore letterale esistente tra la disposizione europea e quella interna, tenuto conto che quest'ultima limita la ripetizione delle spese alle due voci (interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto) che sono espressamente contemplate dalla stessa⁹.

Di qui, il contrasto interpretativo emerso a livello nazionale, con riferimento all'esatta *estensione* del contenuto del rimborso riconosciuto al consumatore in sede di estinzione *ante diem* del rapporto. A fronte di coloro che sostenevano il diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti¹⁰, infatti, si riscontra l'orientamento dell'Autorità di vigilanza, la quale ha ritenuto opportuno fornire specifiche indicazioni tecniche al fine di chiarire quali fossero i costi da restituire *pro quota*¹¹.

di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza". Al comma 2 viene poi precisato che «[n]el costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte».

⁹ Cfr. U. MALVAGNA, *Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle «commissioni accessorie»*, pubblicato sul sito www.blog.ilCaso.it, documento n. 341/2013, 2.

¹⁰ Cfr. E. VENTURI, *Sub art. 125-sexies*, in *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, F. Capriglione (diretto da), t. III, Milano, 2018, 2207 ss. *Contra, ex multis*, le decisioni delle Camere arbitrali con le quali è stato riconosciuto al cliente il diritto alla ripetizione dei soli costi *recurring* (*ex multis*, cfr. decisioni n. 707/2010 e n. 340/2011 dell'ABF Milano). Invero, le Commissioni arbitrali avrebbero giustificato siffatta posizione sulla base della violazione degli obblighi di buona fede da parte dell'intermediario, il quale non avrebbe costruito in maniera trasparente il contratto di credito, ingenerando una forma di responsabilità precontrattuale idonea a determinare un obbligo risarcitorio nei confronti del consumatore e non la ripetizione delle spese da quest'ultimo sostenute (cfr. sul punto le argomentazioni contenute nella decisione dell'Abf Roma, n. 707/2010). Per una disamina di tali pronunce, cfr. U. MALVAGNA, *Cessione del quinto ed estinzione anticipata*, cit.

¹¹ Ci si riferisce alla Comunicazione di Banca d'Italia del 7 aprile 2011, dal titolo "*Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS)*", disponibile al sito www.bancaditalia.it, con cui l'Autorità di vigilanza ha nuovamente sollecitato gli intermediari a "*definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo*" (p. 3); "*assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS. L'Autorità di vigilanza ha sottolineato l'importanza di applicare correttamente il principio di*

Sicché, sul piano delle concretezze, gli intermediari finanziari hanno rimborsato al consumatore, *pro rata temporis*¹², i soli costi relativi ai servizi dei quali, in seguito all'adempimento anticipato, questi non avrebbe più fruito (cd. *recurring*)¹³. Per converso, i costi riconducibili

competenza economica nella rilevazione delle commissioni percepite in relazione alle operazioni all'operatività in CQS, distinguendo quelle che maturano in ragione del tempo (c.d. recurring), da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare quando percepite" (p. 3). Cfr. anche l'Allegato alla medesima Comunicazione, rubricato "Aspetti rilevanti emersi dalla ricognizione effettuata dalla Banca d'Italia presso gli operatori e conseguenti indicazioni" il quale evidenzia testualmente che: "solo una parte delle commissioni pagate anticipatamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)" (p. 6).

Negli Orientamenti di vigilanza pubblicati, poi, il 30 marzo 2018, all'interno della Sezione III del documento (Rappresentazione dei costi), la Banca d'Italia ha chiarito che la documentazione precontrattuale e quella contrattuale debbano indicare "in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento, in relazione al diritto del consumatore al rimborso anticipato", nonché le modalità di calcolo della riduzione del costo del credito, specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. *recurring*), i quali possono essere restituiti al recedente. Inoltre, la Banca d'Italia ha richiamato il principio secondo cui "gli oneri applicati al finanziamento e riportati nella documentazione di trasparenza con qualificazioni generiche e ambigue (in base, ad esempio, agli orientamenti consolidati dell'ABF), in sede di estinzione anticipata, vanno restituiti al cliente per la parte non maturata". Va da sé che debba trovare applicazione il criterio *pro rata temporis* "in caso di mancata indicazione delle modalità utilizzate per la restituzione".

¹² A tale stregua, l'importo di ogni singola voce deve essere moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, individuata dal rapporto tra il numero totale delle rate e quelle residue. Cfr. A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia nell'ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2, 2022, 290.

¹³ Ci si riferisce ai costi, su base continuativa, funzionali a remunerare il finanziatore per la gestione del rapporto; a titolo esemplificativo, si considerano in tal senso le polizze assicurative. Cfr. B. CAMPAGNA, *Sentenza Lexitor: quali risvolti alla luce degli inadempimenti degli intermediari alle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, pubblicato su www.dirittobancario.it, 20 agosto 2020.

ad attività finalizzate alla concessione del prestito (cd. *up-front*)¹⁴ non venivano restituiti, essendo stati corrisposti in relazione a prestazioni integralmente eseguite prima dell'estinzione del rapporto¹⁵.

Si era, dunque, consolidata una distinzione tra tipologie di costi sostenuti dal consumatore alla quale corrispondevano due regimi giuridici distinti, ciascuno dei quali trovava diversa applicazione a seconda della natura delle spese poste a carico del debitore¹⁶.

Detta bipartizione tra costi è stata a lungo considerata “*conforme al diritto ed all'equità sostanziale*”¹⁷; tuttavia, gli intermediari hanno

¹⁴ Sulla distinzione tra costi *up-front* e *recurring* cfr. *ex multis* U. MALVAGNA, *Nel focus del credito al consumo: gli oneri economici della “cessione del quinto”*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2015, 1532 ss.

¹⁵ In giur. cfr. Trib. Napoli, 4 dicembre 2018, secondo cui “[...] la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. *up-front*)”.

In dottrina cfr. V. QUARTA, *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalità)*, in *www.dirittobancario.it*, 2013, 6.

¹⁶ Occorre evidenziare che, tanto in sede europea quanto in sede nazionale, era fatta salva l'ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza, in presenza della quale poteva essere giudizialmente riconosciuto al consumatore il rimborso di tutte le spese che, indipendentemente dalla natura delle stesse, erano state escluse dal rimborso in sede di estinzione contrattuale del rapporto. Cfr. *ex multis*, ABF Milano, decisione n. 3197 del 28 aprile 2016, nella quale si legge che “*relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati*”; nella giurisprudenza ordinaria, cfr. Trib. Torino, 24 aprile 2018.

¹⁷ In tali termini si è espresso l'ABF, Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6167 del 9 dicembre 2014, ma tale orientamento è stato diffusamente condiviso in sede arbitrale. Cfr. ABF Napoli, n. 3051/2012; ABF Napoli, n. 349/2011; ABF Napoli, n. 1071/2011; ABF Napoli, n. 2204/2011; ABF Napoli, n. 1187/2011; ABF Napoli, n. 2533/2012. Di recente, v. tra le altre ABF Napoli, n. 8567/2018; ABF Roma, n. 15784/2017.

Anche la giurisprudenza di merito, pur non essendo corposa, ha a lungo riconosciuto unanimemente ai clienti, in caso di adempimento *ante diem*, il diritto alla restituzione dei soli costi *recurring* che sarebbero maturati nel lasso di tempo successivo rispetto alla data di esercizio del diritto di recesso. Cfr., *ex multis*, Trib.

talvolta adottato condotte opportunistiche, volte ad alterare la qualificazione dei costi in parola al fine di limitare l'obbligo di rimborso a proprio carico, abusando della libertà di determinare unilateralmente talune condizioni negoziali¹⁸. In altre parole, come è stato evidenziato in sede tecnica¹⁹, talune banche senza scrupoli hanno ricompreso determinati costi che avrebbero dovuto essere considerati *recurring* all'interno di quelli *up-front*, al fine di sottrarsi all'obbligo di restituzione degli stessi. Non è un caso infatti che, in seguito al recepimento della cd. CDD, si sia verificato un significativo incremento delle controversie in materia (con particolare riferimento al settore della cessione del quinto), dovuto tra l'altro alla mancanza di trasparenza da

Torino, sentenza del 28 novembre 2018, n.5532; Trib. Napoli, sentenza del 4 dicembre 2018.

¹⁸ In tal senso, cfr. M. RABITTI, *Abf e Lexitor: estinzione anticipata e riduzione del costo totale del credito alla luce del principio di equità integrativa*, www.dirittobancario.it; U. MALVAGNA, *Cessione del quinto ed estinzione anticipata: la sorte delle «commissioni accessorie»*, cit., 3, il quale sottolinea la carenza di trasparenza nella qualificazione dei costi da parte dell'intermedio finanziario; Comunicazione 7 aprile 2011, avente ad oggetto “*Cessione del quinto dello stipendio*”, cit.

¹⁹ Cfr. la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, 5, nella quale è scritto che: “*Relativamente all'estinzione anticipata e al connesso rinnovo delle operazioni di finanziamento, è stata altresì riscontrata la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in casi di estinzione anticipata della cessione*”. Cfr., inoltre, la Delibera 145/2018 di Banca d'Italia, dal titolo *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Orientamenti di Vigilanza*, la quale ha messo in evidenza che il mercato del credito al consumo è caratterizzato da “*comportamenti impropri rilevati tra gli operatori del comparto, con riflessi sulla clientela per lo più fragile*”; in particolare, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione dei costi da parte di certe banche avrebbe potuto provocare un ingiustificato innalzamento del livello complessivo dei costi.

Ex multis, cfr. sul punto la decisione del Consiglio di Coordinamento dell'ABF n. 6167 del 22 settembre 2014.

In dottrina, cfr. A. A. DOLMETTA, *Anticipata estinzione e riduzione del costo totale del credito. Il caso della Cessione del quinto*, in *Banca borsa tit. cred.*, 6, 2019, 650.

parte degli operatori nella rappresentazione degli oneri posti a carico del prenditore²⁰.

Nel delineato contesto, ha impattato la decisione della Corte di Giustizia europea (CGUE) cd. *Lexitor*²¹, secondo cui l'art. 16 CDD garantisce il consumatore dal rischio di abuso di potere negoziale da parte dell'intermediario. Tale pronuncia suggerisce alcuni spunti di riflessione critica in materia di credito al consumo, ancor più alla luce del differente orientamento giurisprudenziale adottato di recente dalla CGUE con riguardo all'estinzione anticipata del finanziamento a scopo immobiliare.

2. *L'impatto della sentenza Lexitor nel contesto nazionale*

Occorre preliminarmente prendere le mosse dalla citata sentenza *Lexitor*, con la quale, com'è noto, la CGUE si è espressa nel 2019 in ordine alla "*riduzione del costo totale del credito*", individuandone il contenuto²².

²⁰ La Relazione della Banca d'Italia all'attività dell'ABF del 2011 (p. 42 s.) già segnalava un incremento dei ricorsi presentato in materia del 158% rispetto a quelli del 2010 (da 58 e 150, su un totale di 3.578 per il 2011). In prosieguo di tempo, l'incremento è cresciuto in via esponenziale: nel 2017 i ricorsi proposti nella materia della cessione del quinto (in genere) hanno quasi raggiunto il numero di 22 mila, a rappresentare il 72% del complessivo dei presentati. Pur riportando una regressione, anche il 2018 ha enunciato dati impressionanti: i ricorsi relativi alla cessione costituendo il 64% di quelli presentati, nel complesso giunti a 27.041 (con un decremento del 12%). Di contro il contenzioso giudiziario è risultato piuttosto scarso, probabilmente in ragione della modestia delle somme erogate nei singoli contratti di finanziamento in parola, ma anche di quella delle somme contese.

Sul punto, cfr. A. A. DOLMETTA, *Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della corte di giustizia*, www.blog.ilcaso.it, 13 ottobre 2019.

²¹ Ci si riferisce alla causa C-383/18, EU:C:2018:702, (*Lexitor c. SKOK, Santander Consumer Bank s.a., e mBank*) la cui sentenza è stata emessa l'11 settembre 2019 (cd. *Sentenza Lexitor*).

²² Il giudice del rinvio, ricorrendo all'art. 267 TFUE, ha formulato alla CGUE il seguente quesito: "*se la disposizione contenuta nell'art. 16 §1, in combinato disposto con l'art.3 lett. g) della direttiva (...) debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione*". Il quesito, dunque, riguarda il collegamento tra il "costo totale" e i costi che non dipendono dalla durata del contratto e in particolare il giudice di Lublino chiedeva se

In particolare, la Corte ha chiarito che, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso spettante al debitore *include tutti* i costi posti a carico del consumatore (punto 36); sicché, al fine di assicurare la piena armonizzazione tra le disposizioni dei Paesi dell'UE (considerando n. 9), essa ha inteso fissare un criterio uniforme di interpretazione dell'art. 16 Dir. 2008/48/CE, funzionale alla tutela degli interessi del contraente debole (par. 26 della sentenza)²³. In altri termini, esercitando la propria funzione nomofilattica, l'autorità giurisdizionale europea ha riconosciuto al cliente la ripetibilità di tutti i costi posti a suo carico e non soltanto di quelli cd. *recurring*²⁴, sul presupposto che il legislatore sovranazionale non avesse effettuato alcuna distinzione sul punto.

Com'è stato osservato da autorevole dottrina²⁵, tuttavia, il percorso argomentativo offerto dai giudici di Lussemburgo non si è dimostrato sempre lineare. Occorre osservare che la Direttiva 2008/48/CE sembrava riconoscere al legislatore nazionale, in sede di recepimento,

la riduzione del costo totale del credito debba essere calcolata tenendo conto della durata del rapporto. Nel caso di specie, la CGUE ha dichiarato l'incompatibilità della normativa polacca in materia di credito al consumo con la CDD.

²³ Autorevole dottrina ha sottolineato che la sentenza in parola fa riferimento al solo credito al consumo, senza quindi coinvolgere, in astratto, l'ipotesi in cui il finanziamento sia stato concesso per soddisfare esigenze professionali del prestatore e che, tuttavia, nel nostro ordinamento, il credito al consumo potrebbe avere anche l'obiettivo di finanziare esigenze professionali. Cfr. A. A. DOLMETTA, *Anticipata estinzione e riduzione del costo totale del credito*, cit., 645.

²⁴ La CGUE ha precisato che talvolta gli intermediari esercitano abusi del diritto ai danni dei consumatori gonfiando i costi up-front e diminuendo quelli *recurring*, con "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto". Cfr. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla Corte di Giustizia*, cit., 2.

²⁵ Ci si riferisce alle considerazioni svolte da Guido Alpa in un intervento scientifico pubblicato al seguente link <https://youtu.be/C3Er3YdcXZM>. In tal senso cfr. altresì F. MAIMERI, *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in *FCHub*, pubblicato il 15 ottobre 2019 e consultabile al link https://fchub.it/wpcontent/uploads/2019/10/credito_al_consumo.pdf, nonché F. MEZZANOTTE, cit., 84, il quale afferma che "stante la sostanziale inconcludenza dell'analisi sin qui riportata, rilievo assorbente è invece assunto dal criterio d'interpretazione teleologica adottato dalla Corte".

ampia *adattabilità* alle caratteristiche proprie di ciascun ordinamento²⁶; sotto tale profilo appare dunque criticabile l'impostazione di fondo assunta dalla CGUE, la quale ha fornito un'interpretazione dell'art. 16 CDD che non tiene conto delle specificità proprie dei singoli ordinamenti nazionali.

Nondimeno, il riferimento effettuato dalla sopra citata disposizione alla “*restante durata del contratto*” è stato interpretato dalla Corte quale unico parametro per poter determinare il rimborso dell'importo spettante al consumatore tralasciando di valutare criteri di calcolo ulteriori²⁷.

²⁶ Cfr. G. ALPA, *Il caso Lexitor e l'estinzione anticipata del debito nel rapporto di credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2, 2021, 226, il quale evidenzia che, da un lato, le versioni in lingua neerlandese, polacca e rumena dell'art. 16 CDD suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto (“*een verlaging van de totale kredietkosten, bestaande uit de interesten en de kosten gedurende de resterende duur van de overeenkomst*»), «*obniżki całkowitego kosztu kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy*» e «*o reducere a costului total al creditului, care constă în dobânda și în costurile aferente duratei restante a contractului*»); dall'altro lato, le versioni in lingua tedesca e inglese sono caratterizzate da una sicura ambiguità e fanno pensare che i costi correlati a tale periodo residuo servono come indicazione per il calcolo della riduzione (“*das Recht auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet*» e «*reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract*»). La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi “dovuti” (“*dus*”) per la restante durata del contratto. Infine, la versione in lingua spagnola dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE prescrive una riduzione che includa i costi che corrispondono alla restante durata del contratto (“*una reducción del coste total del crédito, que comprende los intereses y costes correspondientes a la duración del contrato que quede por transcurrir*”).

²⁷ Sul punto, assumono rilievo le conclusioni dell'Avvocato Generale, che si fondarono sull'esplicito presupposto per cui “*la direttiva 2008/48 non armonizza il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la riduzione applicabile nel caso di un rimborso anticipato del credito, ma enuncia i principi che gli Stati membri devono rispettare nella determinazione di tale metodo*” (Conclusioni, par. 38).

Precedentemente, in arg., cfr. F. QUARTA, *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalità)*, pubblicato sul sito www.dirittobancario.it, 2013, 6; W.G. CATURANO, *Estinzione anticipata e diritti del consumatore: l'impatto della Corte di Giustizia sul “Caso Italiano”* pubblicato il 18 ottobre 2019 e consultabile al link www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estinzione

La soluzione adottata dalla CGUE, dunque, ha ingenerato un fervido dibattito in letteratura, tenuto conto che essa collide tanto con il tenore letterale del disposto di cui all'art. 16 Dir. 2008/48/CE, quanto con la formulazione della norma interna di recepimento²⁸. In tal senso, si considerino i rilievi mossi dalla dottrina in ordine alle differenze che contraddistinguono l'impianto normativo nazionale da quello polacco (alla luce del quale si è pronunciata la Corte) e al difetto di efficacia cd. diretta (*rectius* orizzontale) della Dir. 2008/48/CE²⁹.

Non è un caso dunque che, all'indomani della decisione in discorso, la Banca d'Italia abbia avvertito la necessità di fornire nuove indicazioni operative³⁰ al fine di conformare il quadro disciplinare nazionale alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia e di preservare la qualità delle relazioni con la clientela ai sensi dell'art. 6 T.U.B.

Nella sopra menzionata *nota*, l'Autorità di vigilanza sollecitò gli intermediari a rimborsare “*tutti i costi a carico del consumatore, ad eccezione delle imposte*”, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito per volontà del debitore, senza effettuare dunque alcuna distinzione tra costi *up-front* e *recurring*.

Con riguardo ai contratti in corso al momento del deposito della sentenza menzionata, la Banca d'Italia suggerì che la determinazione del criterio di restituzione dei costi “*chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. up-front)*” fosse rimessa “*al prudente*

anticipata-e-diritti-del-consumatore-limpatto-della-corte-di-giustizia-ue-sul-casoitaliano.

²⁸ Cfr. R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori (e del credito immobiliare)*, in *Banca Borsa Tit. Cred.*, 2, 2022, 179 ss.; A. TINA, *Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. dir. banc.*, 2019, 163.

²⁹ Cfr. W.G. CATURANO, *Estinzione anticipata e diritti del consumatore*, cit.; F. MAIMERI, *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in *FCHub*, del 15 ottobre 2019, consultabile al link https://fchub.it/wpcontent/uploads/2019/10/credito_al_consumo.pdf; A. TINA, *Il diritto del consumatore*, cit., 168.

³⁰ Cfr. la nota di Banca d'Italia del 4 dicembre 2019 n. 1463869/19 dal titolo “*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*”, consultabile al sito www.bancaditalia.it.

apprezzamento degli intermediari”³¹. Di contro, la giurisprudenza dell’ABF non è stata univoca sul punto; significativa al riguardo è stata la decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF³² il quale chiarì che, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore avesse diritto ad ottenere la riduzione di *tutte* le componenti del costo totale del credito, inclusi i costi *up-front*, “*al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi*”, precisando che la lettura dell’articolo menzionato fosse tale “*fin dalla sua origine*”. Il medesimo organo, inoltre, ritenne che alla differenza lessicale tra gli artt.16 CDD e 125-*sexies* T.U.B. non “*potesse attribuirsi alcun significativo rilievo*”, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale; di tal che, venne escluso in sede arbitrale che l’interpretazione dell’art. 125-*sexies* T.U.B. in senso conforme alla sentenza Lexitor potesse tradursi in una esegesi, di fatto, *contra legem*.

Sotto altro profilo, il medesimo Collegio chiarì che, in assenza di un criterio unico di riduzione dei costi fornito dalla CGUE, i principi espressi nella sentenza *de qua* non avrebbero potuto essere applicati ai ricorsi già decisi, pena la violazione del principio del *ne bis in idem*; analogamente era a dirsi per le controversie in corso che attenevano ai soli costi *recurring*, tenuto conto che la presentazione di una nuova domanda avente ad oggetto i costi *up-front* sarebbe stata contraria al principio di infrazionabilità della pretesa. Per converso, alcuna preclusione avrebbe potuto essere sollevata con riguardo ai *nuovi* ricorsi, anche qualora gli stessi fossero stati relativi a contratti conclusi prima dell’intervento della Corte di Giustizia (salvo ovviamente il limite della prescrizione del diritto).

Anche la giurisprudenza di merito ha assunto posizioni discordanti in materia; in particolare, a fronte dell’orientamento che ha ritenuto possibile interpretare *statim* l’art. 125-*sexies* T.U.B. (nella propria previgente formulazione) coerentemente con i principi stabiliti in sede

³¹ Cionondimeno, anche i costi *up-front* avrebbero potuto essere rimborsati al consumatore che ne avesse fatto richiesta in fase di estinzione del rapporto, in ipotesi di violazione degli obblighi di trasparenza da parte dell’intermediario, analogamente a quanto precedentemente stabilito dalla normativa di riferimento.

³² Ci si riferisce alla decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento ABF.

europea³³, hanno fatto riscontro le diverse decisioni le quali hanno considerato, sotto molteplici aspetti, inconciliabili le differenze esistenti tra il contenuto della disposizione da ultimo citata e l'art. 16 CDD³⁴.

È solo il caso di precisare che, qualora l'interpretazione fornita dalla CGUE fosse accolta e trovasse generale applicazione nell'ordinamento italiano, potrebbe sussistere il pericolo, *in primis*, di incrementare le pendenze dinanzi alle corti di merito e di legittimità tra intermediari e clienti e, *in secundis*, di innescare una crisi sistemica del settore bancario-finanziario (con specifico riferimento al segmento delle cessioni del quinto)³⁵. Infatti, gli intermediari finanziari potrebbero essere tenuti a sostenere ingenti esborsi di liquidità per soddisfare le pretese della clientela, in caso di estinzione *ante diem*. E' evidente che taluni istituti di credito non sarebbero in grado di far fronte ad un cospicuo numero di richieste di rimborso, il quale potrebbe comportare il pericolo di dissesti delle banche (in specie di piccola dimensione) e, nella migliore delle ipotesi, la necessità di revisionare le *policies* di investimento e di concessione del credito (da parte degli istituti più

³³ Cfr., *ex multis*, Trib. Napoli, 29 giugno 2020, n. 4433; Trib. Roma, 16 settembre 2020, n. 12470; Trib. Milano, ord. 3 novembre 2020; Trib. Bologna, 7 gennaio 2021, n. 26; Trib. Palermo, 14 gennaio 2021, n. 111, tutte pubblicate sul sito www.monopolistudiolegali.it. Tale orientamento sembrava fondarsi sulla considerazione espressa dal Collegio di Coordinamento dell'ABF, che è stata descritta.

³⁴ In tal senso, cfr. Trib. Napoli, 22 novembre 2019, sent. n. 10489, il quale ha ritenuto che la sentenza della CGUE non fosse direttamente invocabile dal cliente nei confronti della banca mutuante. Tanto, sul rilievo che, trattandosi di pronuncia interpretativa, è alla fonte "interpretata" che occorre riferirsi per sancire l'applicabilità immediata della norma ai rapporti c.d. orizzontali e non sembra che la direttiva oggetto di interpretazione possa annoverarsi tra quelle *self-executing*, come tali direttamente idonee a regolare rapporti interprivatistici.

³⁵ Con preoccupazione in ordine alle possibili conseguenze della sentenza Lexitor si era pronunciato anche l'Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) con nota del 27 gennaio 2020, il quale ritenne che la lettura dell'art. 16 CDD fornita dalla CGUE avrebbe potuto causare la fuoriuscita dal mercato di molti operatori, i quali non sarebbero stati in grado di sostenere gli effetti dell'onere restitutorio in commento. Di qui, l'ipotesi pessimistica, prospettata dall'Organismo, del pericolo di una riacutizzazione dell'esercizio abusivo dell'intermediazione creditizia e della contrazione del numero di operatori coinvolti, con conseguente incremento dei compensi provvigionali unilateralmente determinati. Cfr. la nota, pubblicata su www.organismo-am.it.

grandi), con l'ovvia conseguenza di prevedere consistenti accantonamenti, volti ad arginare i rischi derivanti dal possibile aumento del volume delle pendenze giudiziarie.

Va da sé che tali evenienze inciderebbero, in misura significativa, sulla ripresa economica nazionale, soprattutto in un contesto, come quello attuale, provato dagli effetti negativi prodotti dalle restrizioni emergenziali, dovute alla pandemia da Covid-19, e dalle tensioni geopolitiche attualmente in corso.

3. *L'applicazione dei principi europei nell'ordinamento italiano: l'art. 11 octies d.l. 73/2021*

In considerazione dei rischi sistemici prospettati e dei diffusi rilievi critici sollevati nel contesto nazionale, era avvertita l'urgenza di un provvedimento chiarificatore del legislatore italiano per uniformare la disciplina interna alle indicazioni provenienti dalla cd. sentenza *Lexitor*; ciò in applicazione del consolidato principio di diritto europeo secondo cui il vincolo posto al giudice interno da una pronuncia pregiudiziale deve sempre rispettare i limiti dell'interpretazione conforme, la quale è preclusiva di soluzioni ermeneutiche *contra legem*³⁶. Si consideri, infatti, che le sentenze della Corte di Giustizia sono pienamente vincolanti per il giudice nazionale e costituiscono *regula iuris* che scavalca i confini del giudizio di rinvio, risultando applicabili in ogni stato e grado della causa, per solito con valenza retroattiva³⁷.

³⁶ Cfr. R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato*, cit., il quale, tra l'altro, rinvia sul punto a DE CRISTOFARO, *Estinzione anticipata del debito e quantificazione della "riduzione del costo totale del credito" spettante al consumatore: considerazioni critiche sulla sentenza "Lexitor"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 287. In argomento cfr. altresì S. PAGLIANTINI, *Lexitor atto secondo: il (prezioso) decalogo della Consulta sull'interpretazione euroconforme*, in *Giur. it.*, 2, 2023, 280; in giur. *ex multis* cfr. le ordinanze n. 255 del 1999 e n. 132 del 1990 della CGUE, le quali evidenziano che la funzione svolta dalla Corte di Giustizia europea deriva direttamente dall'art. 19 del TFUE.

³⁷ Sul rinvio pregiudiziale, in generale, v. TIZZANO - FORTUNATO, *La tutela dei diritti*, in Tizzano, *Il diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2006, 1271 ss.; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Milano, 2002, 302; A. ADINOLFI, *L'accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comunitari*, Milano, 1997. Cfr. altresì la Relazione di R. CONTI dal titolo "*Le questioni ancora aperte nei rapporti tra le Corti*

In risposta alle esigenze di chiarezza menzionate, il Governo è intervenuto mediante l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali, cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito con modifiche nella L. 106/2021. Riformulando l'art. 125-*sexies* del T.U.B.³⁸, in materia di estinzione anticipata del credito, siffatta norma ha precisato che il consumatore ha “diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di *tutti* i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”³⁹.

È stato chiaro l'intento del legislatore italiano di applicare il principio di onnicomprensività del rimborso dei costi stabilito dalla CGUE nel 2019 e, dunque, di assicurare il puntuale adeguamento dell'ordinamento nazionale alle indicazioni provenienti dai giudici di Lussemburgo⁴⁰, con l'obiettivo ultimo di arginare il rischio di una

Supreme Nazionali e le Corti di Strasburgo e di Lussemburgo”, nell'ambito del Convegno organizzato dalle Strutture territoriali di formazione decentrata della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Roma, dal titolo “*Il rinvio pregiudiziale alla Corte UE: risorsa, problema e principio fondamentale di cooperazione al servizio di una nomofilachia europea*”, tenutosi nei giorni 23 e 29 ottobre 2014 presso la Corte di Cassazione, i cui atti sono pubblicati sul sito www.cortedicassazione.it. Più recentemente, inoltre, G. TESAURO, *Sui vincoli del giudice nazionale prima e dopo il rinvio pregiudiziale*, in *Federalismi.it*, 6, 2020, 189 ss.; cfr. altresì A. TINA, *Il diritto del consumatore*, cit., 163.

In questo contesto, anche la Corte di Cassazione ha affermato che le sentenze emesse dalla CGUE costituiscono un'«*ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione*» (cfr. sent. Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468).

³⁸ Per converso, l'art. 120-*quaterdecies*. T.U.B. è rimasto inalterato, prevedendo il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito immobiliare in una “*misura pari all'importo ... dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

³⁹ Cfr. art. 11-*octies* co. 1 lett. c) decreto *Sostegni-bis*.

⁴⁰ Com'è stato evidenziato in letteratura, è noto che la funzione dichiarativa delle sentenze delle CGUE emesse ex art. 267 TFUE si risolve nell'efficacia vincolante *erga omnes* dell'interpretazione dalla stessa resa; in altri termini, la CGUE emette sentenze aventi contenuto precettivo, consistente nell'interpretazione che avrebbe dovuto avere la norma sin dalla propria entrata in vigore; in giur., in tal senso, cfr. Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2013, 835, con nota di ROSSI DAL POZZO, *Obbligo d'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea e principi generali a tutela del contribuente: alla ricerca di un difficile equilibrio fra*

procedura d'infrazione cui l'Italia si sarebbe, probabilmente, altrimenti esposta. In tale contesto, la stessa Banca d'Italia ha dovuto adattare le proprie linee guida alle prescrizioni del legislatore, in quanto considerate ormai “*superate*”⁴¹.

È bene precisare che il nuovo testo dell'art. 125-*sexies* T.U.B. prevede l'adeguamento ai *principi Lexitor* soltanto con riferimento ai contratti sottoscritti in data successiva al 24 luglio del 2021 (*i.e.* all'entrata in vigore della legge di conversione)⁴²; di tal che, ai rimborsi *ante diem* intervenuti tra l'entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 e quella della legge di conversione del decreto Sostegni-*bis* si sarebbe dovuto applicare il regime normativo previgente. In tale ultimo caso, i contratti di finanziamento sarebbero stati sottoposti, di conseguenza, anche alle Disposizioni di Trasparenza e Vigilanza emesse dalla Banca d'Italia nel 2011⁴³, le quali stabiliscono, come si è detto in precedenza, la non ripetibilità dei costi *up-front*.

interessi (talora) contrapposti. Cfr. U. MALVAGNA, *La nuova disciplina dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori: tra legge, ABF e Corte Costituzionale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1, 2022, nt. 3, 51.

⁴¹ Cfr. la Comunicazione della Banca d'Italia dal titolo *Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo*, pubblicata sul sito www.bancaditalia.it, 1 dicembre 2021.

⁴² L'art. 11-*octies* della legge 25 maggio 2021 detta, nel proprio comma secondo, la seguente disposizione di diritto intertemporale: “*l'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*»; mentre «*alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

⁴³ Ci si riferisce al provvedimento emesso da Banca d'Italia il 9 febbraio 2011, dal titolo “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti – Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2011, serie generale, n. 38 – supplemento ordinario n. 40), che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009. Nella Sezione VII di tali disposizioni (Credito ai consumatori, paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 3) si legge che “[*n*]ei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore

Alla luce di tale difformità di trattamento tra fattispecie assimilabili sotto il profilo ontologico, si sono formati orientamenti giurisprudenziali⁴⁴ che hanno fornito interpretazioni contrastanti della normativa. Dirimente sul punto è stata la decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF⁴⁵ secondo cui la disposizione in parola

ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore". In successive Sezioni si precisa poi che le procedure interne dell'intermediario devono quantificare *"in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore"* (Sezione VII-bis, *"Cessione di quote dello stipendio, del salario o della pensione"*, e Sezione XI, *"Requisiti organizzativi"*, paragrafo 2, comma 1, terzo alinea, nota 1).

Tale provvedimento è stato aggiornato prima con il documento *"Trasparenza dei servizi bancari e finanziari"*, del 9 febbraio 2011 (sez. VII, § 5.2.1) e, successivamente, con il Provvedimento della stessa Autorità n. 145/2018 in tema di *"Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione"* (§§ 11, 12, 20 e 62 e relativo Allegato).

⁴⁴ Da una parte, si annoverano decisioni che hanno interpretato la norma nel senso che: *"alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"* (così letteralmente si è espresso il G.D.P. di Piombino il 16 agosto 2021 con nota di CATURANO, *Cessioni del quinto: la riforma dell'art. 125-sexies T.U.B. neutralizza l'effetto "Lexitor" sui "vecchi" contratti*, pubblicato sul sito www.expartecreditoris.it). Nello stesso senso il G.D.P. di Nola che, con sentenza n. 5472 del 13 dicembre 2021, ha dichiarato inapplicabile il criterio di "interpretazione conforme" della disciplina nazionale (i.e. del "vecchio" art. 125-sexies T.U.B.) a quella europea (i.e. alla Dir. 2008/48/CE, oggetto della pronuncia pregiudiziale di Lussemburgo), proprio alla luce della netta cesura temporale voluta dal legislatore del decreto Sostegni-bis. Sicché, spese come quelle "di istruttoria" e di quelle dovute a titolo di "Commissioni di attivazione", come chiaramente espresse in contratto, essendo remunerative di attività preliminari ed esaurendo il proprio scopo con l'erogazione del prestito, andrebbero classificate come "up-front" e, di conseguenza, non sarebbero retrocedibili.

Dall'altra parte, si riscontra la tesi secondo cui occorre *"procedere ad una lettura del nuovo art. 125-sexies T.U.B. più attenta e armonica rispetto alla Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla CGUE"* (in tal senso cfr. Così Trib. Savona, 15 settembre 2021, n. 680 consultabile all'indirizzo www.centroanomaliiebancarie.it).

⁴⁵ Con decisione del 15 ottobre 2021, n. 21676.

sarebbe stata in grado, comunque, di raggiungere un corretto bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti. Essa avrebbe consentito, infatti, di modulare adeguatamente le esigenze di politica economica, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento dei contraenti⁴⁶.

Per converso, taluni dubbi di legittimità sono stati sollevati dal Tribunale di Torino, in virtù della circostanza che una siffatta interpretazione della disciplina finirebbe per determinare opinabili differenze applicative della medesima sulla base di mere ragioni *temporali*.

4. *Segue. La sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022*

Con ordinanza del 2 novembre 2021, il Tribunale di Torino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-*octies* co. 2 D.L. 73/2021 per violazione degli artt. 3, 11 e 117 co. 1 Cost.⁴⁷. In particolare, il giudice di rinvio aveva rilevato che, con l'emendamento contenuto nella legge di conversione del decreto *Sostegni-bis*, il legislatore interno avrebbe recepito il principio espresso nella sentenza *Lexitor*, limitandone però "*l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge*" e mantenendo "*lo status quo ante per i contratti anteriori al 25 luglio 2021*". Pertanto, il citato Tribunale ha ritenuto che l'art. 125-*sexies* T.U.B. violi le sopramenzionate norme costituzionali nella parte in cui prevede che, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, continuino ad applicarsi le previgenti disposizioni primarie e secondarie.

⁴⁶ Il Collegio osserva che un'eventuale antinomia tra diritto europeo e nazionale non sarebbe superabile nemmeno con la disapplicazione della norma interna confliggente, tenuto conto che la disapplicazione presupporrebbe l'efficacia diretta della norma europea in contrasto. Di contro, a parere del Collegio, la direttiva, com'è quella fonte con cui si ravvisa il contrasto, pur potendo produrre effetti diretti nei rapporti c.d. verticali ovvero tra individuo e Stato, non può spiegare i medesimi effetti nelle relazioni c.d. orizzontali, nell'ambito delle quali pacificamente si riconduce il rapporto tra banca e cliente. Cfr. A. RICCIARDI, *Il principio sancito dalla corte di giustizia*, cit., 8.

⁴⁷ Cfr. il testo dell'ordinanza al link <https://www.dirittobancario.it/wp-content/uploads/2021/11/Tribunale-di-Torino-2-novembre-2021.pdf>.

Si è in presenza, dunque, della presa d'atto da parte del Tribunale di Torino della disparità di trattamento tra consumatori derivante dalla normativa descritta, che non sarebbe giustificata da prevalenti ragioni di interesse collettivo, né da precise indicazioni di provenienza europea.

Investita del caso, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 dell'art. 11-*octies* D.L. 73/2021 in quanto le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, espressamente richiamate nel nuovo testo della disposizione, contrastano con i principi delineati dalla CGUE nella sentenza *Lexitor*⁴⁸. In particolare, la Corte costituzionale ha rilevato che siffatto rinvio integrerebbe un'ipotesi di completamento prescrittivo della norma primaria, con la peculiarità che, nel caso in discorso, la norma oggetto di censura è una disposizione primaria successiva, volta ad integrare il contenuto normativo di una precedente, mediante il rinvio a norme di rango secondario. Alla luce di tale considerazione, la Corte ha affermato che applicare le disposizioni secondarie sopra menzionate ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della L. 106/2021 impedirebbe di interpretare l'*intera* norma in discorso in maniera conforme ai principi fissati nella sentenza *Lexitor*. Di qui, la condivisibile conclusione cui sono pervenuti i giudici nel provvedimento in parola, secondo cui dalla disposizione censurata andrebbe eliminato il riferimento alle "*norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*".

Dunque, la Corte ha chiarito che i principi dettati dalla CGUE nella sentenza *Lexitor* vanno applicati a tutti i contratti, antecedenti e successivi alla pubblicazione della medesima, tenuto conto che, in

⁴⁸ Occorre precisare che l'art. 134 Cost. limiterebbe il sindacato della Corte Costituzionale alle sole leggi ordinarie e agli atti aventi forza di legge. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte si è indirettamente pronunciata sulla illegittimità di talune norme secondarie, in considerazione di un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale la quale ammette che, in presenza di norme primarie applicabili in concreto soltanto attraverso le specificazioni contenute in fonti secondarie, anche queste ultime possono essere sottoposte al vaglio costituzionale. In tal senso, in giur. cfr. sent. Corte Cost. 3 del 2019, 200 del 2018, n. 178 del 2015; meno recentemente cfr. sent. Corte Cost. 1104 del 1988; in ambito europeo, cfr. sent. CGUE C-177/20 "Caso Grossman". Per un approfondimento in materia di sindacato di legittimità costituzionale delle norme secondarie, cfr. A. MELANI, *Riflessioni sul controllo "indiretto" di costituzionalità dei regolamenti*, pubblicato il 24 ottobre 2011 sul sito www.forumcostituzionale.it.

assenza di una deroga espressa da parte della Corte, la pronuncia dispiega effetti retroattivi non modulabili dagli Stati membri⁴⁹.

Sebbene i Tribunali ordinari abbiano immediatamente ispirato le proprie decisioni ai principi contenuti nel provvedimento della Corte Costituzionale⁵⁰, si è dell'avviso che la decisione della Consulta non abbia *sciolto* tutti i dubbi interpretativi sollevati in letteratura. Si ha riguardo, ad esempio, all'ipotesi in cui i consumatori dovessero richiedere il rimborso dei costi *up-front*, in violazione del principio di legittimo affidamento sul quale gli intermediari fanno assegnamento. Perplesità, poi, sorgono anche con riferimento all'evenienza che la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 125-*sexies* T.U.B. con riferimento al solo primo comma, con ciò tralasciando di soffermarsi sulla problematica relativa all'individuazione del criterio di calcolo dell'importo dovuto a titolo di rimborso al consumatore, nonché al diritto di regresso riconosciuto alla banca nei confronti dell'intermediario per la quota rimborsata al cliente relativamente alla commissione di intermediazione finanziaria.

Incerti sono, inoltre, gli eventuali profili di responsabilità civile cui sarebbe esposto lo Stato italiano per l'ipotesi di inesatto/errato recepimento dei principi comunitari, che la Consulta appare ravvisare⁵¹ nel comportamento del legislatore italiano, il quale non si sarebbe conformato adeguatamente alle indicazioni fornite dalla CGUE.

⁴⁹ Cfr. B. SBORO, *Una modulazione degli effetti temporali della sentenza Lexitor? Brevi riflessioni a margine della sent. n. 263/2022 della Corte costituzionale*, pubblicato il 7 febbraio 2023 sul sito www.diritticomparati.it.

⁵⁰ Cfr. Trib. Monza, 4 gennaio 2023, n. 20, pubblicata sul sito www.dirittobancario.it; Trib. Nocera Inferiore, 5 gennaio 2023, pubblicata sul sito www.dirittobancario.it, nella quale il giudice di merito ha ribadito che i principi contenuti nella sentenza Lexitor hanno efficacia vincolante per il giudice nazionale e che tale interpretazione non può essere scalfita neanche dall'entrata in vigore del nuovo art. 125-*sexies* T.U.B.

⁵¹ Cfr. il testo della sentenza in commento, la quale letteralmente afferma, a pag. 20, che: “[...] il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-*octies*, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-*sexies* co. 1 T.U.B., in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)”.

5. *Il diverso orientamento della giurisprudenza europea in materia di credito immobiliare*

Alla luce di quanto si è detto, appare opportuno considerare il diverso orientamento della CGUE espresso con riferimento alla fattispecie relativa all'estinzione anticipata del finanziamento a scopo immobiliare, al fine di meglio valutare le conclusioni cui si è pervenuti in sede giurisprudenziale in materia di credito al consumo. Il caso sottoposto al vaglio dei giudici riguardava la validità della clausola, contenuta in un contratto di credito per l'acquisto di un immobile residenziale, la quale prevedeva, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso proporzionale degli interessi nonché dei costi dipendenti dalla durata del credito, senza contemplare alcuna forma di rimborso per le spese di gestione indipendenti dalla durata del rapporto⁵². Ebbene, parte ricorrente riteneva che anche queste ultime avrebbero dovuto essere ridotte proporzionalmente in seguito al rimborso anticipato, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 25 par. 1 Dir. 2014/17/CE (cd. MCD)⁵³, che non ne esclude espressamente la ripetibilità.

La Corte suprema austriaca ha rimesso, dunque, la questione alla Corte di Giustizia europea affinché quest'ultima chiarisse se tale norma fosse stata ostativa ad una disposizione nazionale che avesse riconosciuto il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, relativamente ai soli interessi e costi dipendenti dalla durata del rapporto.

È solo il caso di precisare che, ai sensi dell'art. 25 MCD, in ipotesi di rimborso *ante diem* del credito, il consumatore ha diritto “ad una riduzione del costo totale [...], che *riguarda* gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Evidenti sono, da una parte, la similarità testuale della disposizione in discorso con quella di cui all'art. 16 CDD, della quale si è dato conto in precedenza, dall'altra parte, l'ambiguità del dato letterale della norma dettata in materia di credito

⁵² Ci si riferisce alla sentenza del 9 febbraio 2023, causa C-555/21 UniCredit Bank Austria.

⁵³ Ci si riferisce alla Direttiva 2014/17/CE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, (Mortgage Credit Directive, cd. MCD).

immobiliare, la quale ha favorito la formazione di orientamenti esegetici difformi tra loro con riferimento al criterio di rimborso da adottare in presenza di un consumatore che richieda di estinguere *ante diem* il rapporto.

Ebbene, la CGUE ha escluso che l'art. 25 Dir. 2014/17/CE sia ostativo all'applicazione di una normativa nazionale la quale riconosca al consumatore il rimborso proporzionale del costo totale del credito immobiliare con esclusivo riferimento ai cd. costi *recurring*. Non si ravviserebbero, in tale contesto, le peculiari esigenze di salvaguardia degli interessi del consumatore avvertite nell'ambito del credito al consumo, nel quale si riscontra la necessità di predisporre adeguati presidi in favore del medesimo avverso possibili condotte opportunistiche poste in essere dagli intermediari. In particolare, i giudici hanno rilevato che, a differenza dell'ipotesi di credito al consumo, nel caso qui in discorso l'intermediario potrebbe con difficoltà qualificare i costi *a proprio vantaggio*, tenuto conto che i finanziamenti a scopo immobiliare “*implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dell'ente creditizio*” (par. 18)⁵⁴.

Sembra, dunque, che a parere della Corte, non sia necessario predisporre, in materia di credito immobiliare, appositi strumenti di tutela analoghi a quelli previsti per il caso di credito al consumo in quanto, in siffatto ambito, questi ultimi sarebbero di per sé idonei a garantire adeguata protezione del contraente debole; ci si riferisce agli obblighi informativi precontrattuali di cui all'art. 14 MCD, i quali sono previsti al fine di consentire al consumatore di assumere decisioni il più consapevole possibile.

Ad avviso della Corte di Giustizia, il peculiare trattamento riservato al consumatore in caso di mutuo ipotecario sarebbe giustificato alla luce dello specifico contesto disciplinare nel quale operano le norme di riferimento⁵⁵. Il diritto alla riduzione dei costi previsto dall'art. 25 MCD, infatti, non avrebbe l'obiettivo di porre il consumatore nella situazione in cui si sarebbe trovato qualora il contratto avesse avuto una durata più breve, elargito un importo minore o, generalmente,

⁵⁴ In dottrina cfr. in tal senso R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato*, cit.

⁵⁵ La Corte, al punto 37, cita in proposito il caso *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände*, C-649/17, EU:C:2019:576.

previsto condizioni diverse da quelle sottoscritte, bensì il diverso scopo di “*adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato*” (par. 30 della sentenza). Pertanto, non sarebbero ripetibili le spese poste a carico del consumatore, ed in favore del creditore e di terzi, che sarebbero già state integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato⁵⁶.

Può dirsi, dunque, che secondo la CGUE le disposizioni di cui agli artt. 16 CDD e 25 MCD perseguono differenti *finalità*, donde il diverso trattamento riconosciuto al consumatore che intenda estinguere anticipatamente il rapporto di credito. Si comprende, pertanto, il recente orientamento del Collegio di Coordinamento dell’ABF, secondo cui dovrebbero essere respinte le istanze presentate da parte di consumatori, le quali siano fondate sull’estensione dei cd. *principi Lexitor* ai casi di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare⁵⁷.

Ad opinione di chi scrive, l’approccio adottato in materia dalla giurisprudenza della Corte non appare del tutto condivisibile. È vero, infatti, che i *contesti disciplinari* qui in discorso sono evidentemente differenti, ma le fattispecie considerate in sede normativa presentano significativi elementi di similarità. In primo luogo, occorre rilevare che la formulazione letterale delle disposizioni appare pressoché identica, donde le difficoltà di giungere a conclusioni differenti sulla base di una mera interpretazione letterale delle stesse. In secondo luogo, le richiamate diverse esigenze di tutela del consumatore non appaiono determinanti al fine di valutare la ripetibilità o meno di taluni costi non dipendenti dalla durata del contratto, sostenuti dal prestatore. A ben considerare, infatti, non sembra dirimente, al fine di stabilire l’ampiezza del diritto alla riduzione dei costi spettante al contraente debole, la circostanza che quest’ultimo, nell’ambito del credito immobiliare,

⁵⁶ Alla luce di tale impostazione, rientrano nella nozione di costo totale credito, ma non nel calcolo dello stesso ai fini del rimborso, le spese notarili (*ex art. 3 lett. g) CDD*) o quelle di autenticazione delle firme ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca nel registro; le eventuali penali dovute dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito (*ex art. 4, punto 13 Direttiva 2014/17 ed art. 19, par. 2 Direttiva 2008/48*); i costi di registrazione fondiaria relativi al trasferimento della proprietà dell’immobile (*ex art. 4, punto 13 Direttiva 2014/17* diversi dai costi relativi alla registrazione della garanzia ipotecaria).

⁵⁷ Cfr. in tal senso la decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF del 13 febbraio 2023, la quale ha confermato, dunque, i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione n. 26525/2019.

possa beneficiare di *rafforzate* forme di protezione, predeterminate dalla normativa europea e di settore.

6. Considerazioni conclusive

In conclusione, può dirsi che il diverso orientamento della CGUE in materia di credito al consumo e a scopo immobiliare non convince anche sotto un ulteriore profilo. Ci si riferisce al difficile raccordo tra le disposizioni di cui agli artt. 16 CDD e 25 MCD, così come tradotte in italiano, e il corrispondente testo ufficiale in lingua inglese.

Nella versione italiana, infatti, la formulazione letterale delle norme risulta apparentemente coincidente, distinguendosi soltanto per i diversi predicati verbali utilizzati al fine di individuare i criteri di calcolo del rimborso spettante al debitore in caso di estinzione *ante diem* del rapporto. Come si è già ricordato, nell'ambito del credito al consumo, l'art. 16 CDD prevede che la riduzione "... *comprende* gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto" laddove, nell'ambito del finanziamento a scopo immobiliare, l'art. 25 MCD stabilisce che il rimborso "... *riguarda* gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto".

Volendo condividere l'orientamento della Corte, con il termine "*comprende*" il legislatore europeo avrebbe riconosciuto ai singoli legislatori nazionali la facoltà di considerare ulteriori voci di spesa oltre a quelle espressamente contemplate; di contro, con il vocabolo "*riguarda*" questa possibilità sarebbe stata preclusa⁵⁸. Da questo angolo

⁵⁸ Per tale via, sarebbe risultato altresì corretto l'intervento legislativo di riforma con il quale, a livello nazionale, è stato modificato l'art. 120-*noviesdecies* T.U.B. in materia di estinzione *ante diem* del credito immobiliare. Tale riforma, infatti, è intervenuta ad opera del menzionato art. 11-*octies* decreto Sostegni-*bis*, in seguito alle indicazioni fornite dalla sentenza Lexitor, al fine di chiarire il diverso criterio di rimborso dettato per il caso di estinzione *ante diem* di tale tipologia di finanziamento. Sul punto, è appena il caso di precisare che l'art. 120-*noviesdecies* T.U.B. in seguito alla citata modifica legislativa ha eliminato il rinvio alle previsioni di cui all'art. 125-*sexies* co. 1 T.U.B., il quale è applicabile soltanto al contratto di credito al consumo. Sicché, il rimborso anticipato del credito immobiliare è contemplato specificamente dall'art. 120-*quaterdecies* T.U.B. che riproduce il 1° comma del previgente art. 125-*sexies* T.U.B.: disposizione, quest'ultima, fino alla sentenza Lexitor interpretata nel senso della spettanza, al consumatore, di un diritto al rimborso consistente nella sola quota parte degli oneri destinati a remunerare prestazioni ricorrenti dell'intermediario

visuale, il legislatore nazionale avrebbe dovuto prevedere, in materia di credito al consumo, il rimborso anticipato dei costi cd. *up-front* e *recurring* e, in caso di credito immobiliare, la ripetizione soltanto di questi ultimi. Accogliendo tale impostazione, andrebbero approfonditi, poi, gli eventuali profili di responsabilità cui sarebbe esposto lo Stato italiano per erroneo recepimento delle disposizioni europee sopra citate⁵⁹.

Ciò che, invece, si intende rilevare in detta sede è la circostanza che la formulazione in lingua inglese del disposto di cui agli artt. 16 CDD e 25 MCD è identica e assume il seguente tenore letterale: “the consumer shall be entitled to a reduction in the total cost of the credit to the consumer, *such* reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract”. Come è facilmente desumibile dalla lettura del testo riportato, ai differenti predicati verbali (“*comprende*” e “*riguarda*”) con cui vengono individuate le voci del rimborso in parola nella versione italiana, corrisponde l’uso di un unico termine (“*such*”) in quella inglese. Di qui, la conclusione cui è possibile pervenire, secondo la quale è probabile che il legislatore europeo non avesse voluto effettuare alcun distinguo tra le fattispecie di estinzione del contratto di credito al consumatore, il quale sembra pertanto frutto di un equivoco interpretativo verificatosi in sede legislativa e giurisprudenziale⁶⁰.

Alla luce delle considerazioni su esposte, deve evidenziarsi che il testo degli artt. 16 CDD e 25 MCD nella versione ufficiale in lingua

non ancora (in tutto o in parte) eseguite (cd. *recurring*). Cfr. R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato*, cit., 179 ss.

⁵⁹ Il rimborso anticipato del finanziamento immobiliare, a ben considerare, è specificamente contemplato dall’art. 120-*quaterdecies* co. 1 T.U.B., il cui testo reitera quanto previsto nel primo comma del previgente art. 125-*sexies* T.U.B. In detto ambito, dunque, diversamente da quanto previsto dall’attuale formulazione dell’art. 125-*sexies* T.U.B. con riferimento al credito al consumo, gli oneri relativi alle attività preliminari alla stipulazione (costi *up-front*) di un contratto di credito immobiliare sarebbero da considerarsi irripetibili. Per un approfondimento, cfr. R. SANTAGATA, *Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato*, cit., 179 ss.

⁶⁰ Per un approfondimento in materia di rapporto tra produzione normativa europea e linguaggi nazionali, cfr. gli Atti del Convegno tenutosi a Palazzo Madama il 7 novembre 2016, dal titolo “*Il linguaggio giuridico nell’Europa delle pluralità. Lingua italiana e percorsi di produzione e circolazione del diritto dell’Unione europea*”, pubblicata nella Collana Studi e ricerche del Senato e disponibile al sito www.senato.it

inglese si presta ad essere tradotto in molteplici modalità, dando luogo ad interpretazioni talvolta confliggenti tra loro. Tale evenienza giustifica la considerazione espressa in sede tecnica⁶¹ in ordine al parziale fallimento degli obiettivi perseguiti in materia di tutela del consumatore, cui consegue la necessità di uniformare la disciplina in discorso in sede UE⁶². Significativa al riguardo è la bozza di direttiva⁶³ che la Commissione europea ha recentemente pubblicato, al fine di sostituire la disciplina vigente (nel contesto della Dir. 2008/48/CE).

A ben considerare, siffatta proposta di riforma si prefigge, tra gli altri, l'obiettivo di superare la frammentazione normativa ancora sussistente nei Paesi dell'UE in materia di credito al consumo; tuttavia, essa non appare fornire una risposta alle problematiche di cui si è dato conto nel corso della presente trattazione e si auspica pertanto che, in sede di discussione, possa essere delineata una disciplina in materia che non dia adito ad interpretazioni fuorvianti.

⁶¹ Cfr. la *Relazione Della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori*.

⁶² Come evidenziato dalla Commissione UE nella Relazione citata, ci si riferisce, *inter alia*, alla limitatezza dell'ambito di applicazione della CCD e all'inadeguatezza degli obblighi di informazione nei confronti del consumatore rispetto all'evoluzione del mercato.

⁶³ Ci si riferisce alla bozza COM 2021 347 final (2021/0171(COD)), il cui testo è stato elaborato anche in considerazione dei risultati dell'ampia consultazione pubblica aperta dalla Commissione UE nel 2020, al fine di raccogliere i pareri di una vasta gamma di parti interessate in ordine a quattro iniziative di politica economica che l'istituzione europea intendeva proporre tra il 2020 ed il 2021. Le informazioni sulla consultazione citata sono disponibili al link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12465-Consumer-Credit-Agreement-review-of-EU-rules/public-consultation_it